



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – MESSINA

ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE

ORDINANZA N° 128/2011

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 271 del 27.07.1999: "adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n° 485;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 272 del 27.07.1999 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n° 485;
- VISTO:** il dispaccio n.DEM3/850 in data 28.03.2002 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo avente ad oggetto : "Applicazione dell'articolo 46 del D. lgs. n. 272/99";
- VISTA:** la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- VISTI:** i pareri espressi rispettivamente dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina prot. n° 0003725 del 08.03.2011 e dal Dipartimento di Prevenzione S.Pre.S.A.L. di Messina prot. n° 1664 del 10.03.2011, riguardanti l'applicazione di una procedura semplificata per talune tipologie di lavori da effettuare con l'uso di fonti termiche a bordo delle navi;

- VISTO** Il verbale della riunione tenutasi in data 22.11.2011 alla presenza dei VV.F.di Messina, del Dipartimento di Prevenzione S.Pre. S.A.L. di Messina e dei consulenti chimici di porto;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 44/1992, con la quale è stato disciplinato l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti in rada o ormeggiati nel Porto di Messina;
- RITENUTO:** opportuno aggiornare le norme contenute nell'ordinanza n° 44/1992, relative alle procedure per il rilascio del nulla osta all'uso di fonti termiche a bordo delle navi, dei galleggianti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Messina;
- VISTI:** gli articoli 30, 68, 80, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 85, 86 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1 (CAMPO DI APPLICAZIONE)

1. La presente ordinanza disciplina le procedure per il rilascio del nulla osta all'esecuzione di lavori con l'uso di fonti termiche, quali miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ed operazioni di ossitaglio a bordo delle navi e dei galleggianti presenti nelle rade e i nei porti del Circondario Marittimo di Messina.
2. Resta inteso che per l'esecuzione di detti lavori si applicano tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni in genere. Inoltre il comandante della nave, il datore di lavoro o chiunque interessato all'esecuzione dei lavori sono tenuti ad adottare ogni altra precauzione che si rendesse necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni.
3. La presente ordinanza non si applica ai lavori con l'uso di fonti termiche che si eseguono a bordo di navi ormeggiate nell'ambito dei cantieri navali e bacini di carenaggio esistenti nel Circondario Marittimo di Messina, per i quali dovranno essere osservati i regolamenti interni per la sicurezza emanati dalle rispettive direzioni aziendali. La stessa non si applica per i medesimi lavori compiuti a terra nei porti del

Circondario Marittimo di Messina, compresi quelli effettuati su navi e galleggianti tirati a secco, ovvero in costruzione anche se ormeggiate in banchina.

ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

- *operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione navale*: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi e galleggianti in armamento o in disarmo ormeggiate in porto o presenti in rada;
- *datore di lavoro*: il titolare dell'impresa/società/ditta di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi; il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per operazioni di manutenzione e riparazione navali.

ARTICOLO 3 (LAVORI A BORDO CON USO DI FONTI TERMICHE)

1. Nessun lavoro di riparazione o manutenzione, che comporti l'uso di fiamma ossidrica o altre analoghe fonti termiche, può essere iniziato a bordo di navi o galleggianti senza il preventivo nulla osta dove vengono indicate le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza riservandosi la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.
2. L'uso della fiamma ossidrica o di altre analoghe fonti termiche a bordo di navi o galleggianti, è ammesso nelle rade e nei porti del Circondario Marittimo di Messina nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni in genere, nonché nella presente ordinanza.
3. I lavori possono essere eseguiti dal personale di bordo e/o da imprese/società/ditte iscritte nei registri tenuti dall'Autorità Portuale di Messina e/o dalla Capitaneria di Porto di Messina, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.
4. Nei porti del Circondario marittimo di Messina sono vietati lavori con uso di fonti termiche sulle navi con a bordo passeggeri, salvo che per lavori di lieve entità o improrogabili.
5. I lavori devono essere sospesi nei casi di:
 - variazione dei lavori oggetto del nulla osta;
 - movimento della nave dalla banchina ove sono iniziati i lavori;
 - cambio comandante, sempreché non intervenga una formale accettazione da parte del nuovo comandante;
 - cambio responsabile tecnico dei lavori, sempreché non intervenga una formale

accettazione da parte del nuovo responsabile tecnico dei lavori;

ARTICOLO 4 (TIPOLOGIA DEI LAVORI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA)

1. La richiesta di nulla osta riguardante lavori con l'uso di fiamma o altre fonti termiche, compresi nelle sottoelencate tipologie, potrà essere esitata dalla competente Autorità Marittima con procedura semplificata.
2. Le tipologie dei lavori che potranno essere autorizzati con detta procedura sono quelle che interessano le seguenti strutture/attrezzature della nave:
 - lavori con impiego di fonti termiche riguardanti sovrastutture di coperta della nave a condizione che detti lavori non interessino le parti che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave:
 - Guardacorpi;
 - Scalette per l'accesso ai ponti;
 - Salpancora;
 - Strutture di supporto delle luci e delle antenne della nave;
 - Strutture di supporto e relativi ancoraggi dei mezzi di salvataggio;
 - Passerelle;
 - Bottazzi;
 - Sfoghi d'aria in coperta;
 - Porte esterne;
 - Portelloni e relative strutture di movimentazione;
 - Pettinelle;
 - Serbatoi d'acqua in coperta;
 - Rizzaggio merci e materiali in coperta;
 - Smontaggio e riparazione del verricello;
 - Strutture di supporto di apparecchiature per la manovra di cavi e di ancore;
 - Lavori interessanti le strutture interne della nave nelle quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose:
 - Porte imbarco Pilota e relativi tientibene;
 - Manutenzione e riparazione scambi binari;
 - Ripristino saldature aghi binari;
 - Testa dei binari;
 - Manutenzione e riparazione strutture car-deck;
 - Tughe/casematte posizionate sul ponte;

- Cerniere ponte carico e ponte binari;
 - Porte esterne fiancata nave;
 - Rampa locale garages;
3. I lavori non devono interessare le parti in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili o infiammabili.

ARTICOLO 5

(RILASCIO DEL NULLA OSTA)

1. Il datore di lavoro che intende usare fonti termiche a bordo delle navi e galleggianti deve presentare alla competente Autorità marittima, una documentata istanza, in carta legale, utilizzando:
 - il facsimile in allegato "A" per i lavori eseguiti direttamente dall'equipaggio;
 - il facsimile in allegato "B" per gli altri lavori.
2. L'Autorità Marittima, una volta ricevuta la suddetta documentazione, acquisisce parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Dipartimento di Prevenzione competente e successivamente rilascia il previsto nulla osta.
3. Per la tipologia di lavori con procedura semplificata di cui al precedente articolo 4 l'Autorità Marittima, una volta ricevuta ed esaminata la documentazione ed effettuate le verifiche del caso, rilascia il previsto nulla osta senza richiedere ulteriori pareri al Comando Provinciale dei VV.F. e al Dipartimento di Prevenzione competenti, in quanto già preventivamente acquisiti, per la predetta tipologia di lavori, nel corso della riunione del 22.11.2011 citata in premessa.
4. Il nulla osta all'esecuzione dei lavori decade per inosservanza alle prescrizioni impartite, alle disposizioni della presente ordinanza e alle norme che, in generale, regolano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi;
5. In particolari circostanze tecnico-operative avanzate dal datore di lavoro, documentate e supportate da accertamenti, la Capitaneria di Porto può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, sentiti il Comanda Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Dipartimento di Prevenzione S.PRE.S.A.L. U.O.S. controllo e vigilanza competenti.

ARTICOLO 6 (PRESCRIZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO)

1. Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare, anche a mezzo di proprio responsabile tecnico qualificato appositamente delegato, gli interventi al fine di garantire la sicurezza della nave o del galleggiante contro i pericoli d'incendio e scoppio, nonché la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Tale scopo deve essere realizzato attraverso:
 - il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
 - la continua sorveglianza dei lavori, anche a mezzo di propri incaricati, per la prevenzione di incidenti;
 - la messa in opera di idonee attrezzature antincendio e in generale di prevenzione di incidenti;
 - il coordinamento, ai fini di scambio di informazioni, con il personale addetto alla sicurezza, qualora i lavori avvengano a bordo di una nave ormeggiata in una banchina in concessione a terminalista provvisti di piani di sicurezza delle aree e delle attività;
 - la sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo con l'obbligo di informare immediatamente l'autorità marittima;
 - l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza, delle prescrizioni indicate nel certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico di porto e nel nulla-osta rilasciato dall'Autorità Marittima;
 - ogni altra precauzione stabilita dalle norme vigenti;
2. Il datore di lavoro è responsabile dell'idoneità delle attrezzature affidate ai propri dipendenti e dell'efficienza delle loro dotazioni antinfortunistiche.
3. Qualora i lavori siano eseguiti da più imprese/società/ditte, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa.
4. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

ARTICOLO 7 (PRECAUZIONI DURANTE LE LAVORAZIONI A CALDO)

1. Il personale di bordo e/o delle imprese/società/ditte incaricate dei lavori a bordo, deve rispettare le vigenti norme di prevenzione infortuni e di sicurezza, le disposizioni della presente ordinanza, e attenersi a tutte le indicazioni fornite dal responsabile tecnico dei lavori designato dal datore di lavoro.
2. Gli addetti all'esecuzione dei lavori con l'uso di fiamma ossidrica o altre fonti di calore devono rispettare, altresì, le seguenti prescrizioni particolari emanate ai fini della sicurezza portuale e della navigazione:
 - attenersi alle disposizioni impartite dal responsabile tecnico dei lavori;
 - la zona in prossimità dei punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o la saldatrice elettrica, o comunque la fonte di calore, deve essere mantenuta, al di qua ed al di là delle paratie interessate, sgombre da materiali, merci, combustibili o altre sostanze che possono sviluppare incendi produrre gas o pericoli in genere;
 - mantenere in efficienza e pronti all'uso i mezzi antincendio di bordo;
 - qualora i lavori vengano eseguiti entro i locali chiusi sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonché un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
 - è vietato l'uso di gasogeni;
 - è vietato eseguire verniciature, in qualsiasi luogo della nave, durante l'esecuzione dei lavori a caldo. Eventuali deroghe potranno essere concesse su parere favorevole del Consulente Chimico di porto;
 - è vietato effettuare la movimentazione di merce pericolosa ed il trasferimento di combustibili durante l'esecuzione dei lavori a caldo;
 - in prossimità dei punti di lavoro deve essere facilmente reperibile la sotto elencata minima attrezzatura antincendio, se non espressamente prescritto nel nulla osta rilasciato dall'Autorità Marittima:
 - un estintore a polvere di almeno kg. 6;
 - una manichetta pronta all'uso con boccalini a pioggia;
 - un idoneo recipiente d'acqua per il raffreddamento di eventuali canali e scoli incandescenti;
 - al termine di ogni lavoro a caldo nei locali non devono rimanere residui pericolosi delle lavorazioni e principi di combustione in atto;
 - nei lavori devono essere impiegati soltanto attrezzature e materiali consentiti dalle vigenti leggi;

- dovranno essere predisposte particolari protezioni ignifughe affinché scorie incandescenti o scintille non ricadano in luoghi ove possano creare pericolo
- adottare ogni altra precauzione che si rendesse necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni.

ARTICOLO 8 (ENTRATA IN VIGORE E PUNITIVI)

1. I contravventori alle norme della presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie di reato prevista e punita dagli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 27.07.1999 n° 272 o altro più grave reato.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore dopo il 15° giorno dalla data di emanazione.
3. La presente ordinanza abroga l'ordinanza n. 44/1992 citata in premessa ed ogni altra disposizione in contrasto con la stessa.
4. Sia assicurata idonea pubblicità mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.messina.guardiacostiera.it/.

Messina, _____

23 NOV. 2011

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio MUSOLINO



Marca da bollo
€ 14.62

ALLA CAPITANERIA DI PORTO MESSINA
Via Garibaldi N. 245 - 98100 MESSINA

Il sottoscritto _____ comandante della
_____, TSL _____, bandiera _____
avente a bordo il seguente carico _____, nella
sua qualità di datore di lavoro

CHIEDE

il rilascio del "Nulla-Osta" per l'esecuzione dei seguenti lavori con impiego di fonti termiche
che inizieranno il _____ e termineranno il _____:

DICHIARA

1. di aver formato ed informato i lavoratori sulle corrette procedure di sicurezza da adottare nella esecuzione dei lavori sopraindicati;
2. di essere in regola con tutte le certificazioni prescritte per la propria unità e segnatamente con quelle di sicurezza;
3. che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
4. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'ordinanza n. 128/2011 in data 23.11.2011 della Capitaneria di Porto di Messina;
5. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di Messina in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio;
6. che la nave è, comunque, pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza e necessità.

A tal fine si allega:

- certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto in data _____, riportante, qualora la tipologia dei lavori lo richieda ed a giudizio del consulente chimico di porto, l'attestazione di "gas free";
- prospetto della nave indicante la zona interessata dai lavori.
- Per i lavori a procedura semplificata, attestazione dell'appartenenza del lavoro da svolgere a quelli elencati nell'ordinanza n° 128/2011 di questa Capitaneria di Porto da parte del Chimico del Porto.

IL RICHIEDENTE

Marca da bollo
€ 14.62

Allegato B

ALLA CAPITANERIA DI PORTO MESSINA
Via Garibaldi N. 245 - 98100 MESSINA

Il sottoscritto _____ nella sua qualità
di datore di lavoro della ditta _____

CHIEDE

Il rilascio del "Nulla-Osta" per l'esecuzione dei lavori con impiego di fonti termiche
consistenti in _____ che
inizieranno il _____ e termineranno il _____ da eseguirsi a bordo
della M/N _____, TSL _____, bandiera
_____ avente a bordo il seguente carico

I predetti lavori interesseranno la seguente area

DICHIARA

1. che la ditta è iscritta nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuto dall'Autorità Portuale/Autorità Marittima di Messina;
2. di aver nominato quale "responsabile tecnico dei lavori a bordo" il Sig.
_____;
3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art.10 (contratto d'appalto e d'opera) del D.lgs. 271/99;

4. di aver attuato preliminarmente e di impegnarsi ad attuare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla vigente normativa, compreso il d.lgs. 272/99;
5. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'Ordinanza n. 128/2011 in data 23.11.2011 della Capitaneria di Porto di Messina;
6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di Messina in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio;
7. di far rispettare le vigenti norme antinfortunistiche, di igiene del lavoro e di prevenzione di incendi;
8. di aver formato ed informato i lavoratori sulle corrette procedure di sicurezza da adottare nella esecuzione dei lavori sopraindicati;
9. che non verranno eseguiti lavori con impiego di fonti termiche diversi da quelli indicati e di impegnarsi a presentare nuova richiesta integrativa nel caso si determini la necessità di eseguire ulteriori lavori a caldo.

A tal fine si allega:

- Certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto in data _____, riportante, qualora la tipologia dei lavori lo richieda ed a giudizio del consulente chimico di porto, l'attestazione di "gas free";
- Prospetto della nave indicante la zona interessata dai lavori.
- Per i lavori a procedura semplificata, attestazione dell'appartenenza del lavoro da svolgere a quelli elencati nell'ordinanza n° 128/2011 di questa Capitaneria di Porto da parte del Chimico del Porto.

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE

1. di affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta succitata;
2. di essere in regola con tutte le certificazioni prescritte per la propria unità e segnatamente con quelle di sicurezza;
3. che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
4. di aver adempiuto agli obblighi e verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del d.lgs. 271/99;
5. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'Ordinanza n. 128/2011 in data 23.11.2011 della Capitaneria di porto di Messina;
6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di _____ in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio;
7. che la nave è, comunque, pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità.

IL COMANDANTE DELLA NAVE
